

LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

29.11.2023

Avv. Mario Natale



SOMMARIO



Ecosistema di e-procurement.

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.



La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC.

L'Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).



Il MePA gestito da Consip. I Cataloghi elettronici



Regole tecniche. Il nuovo regime di pubblicità legale.



Verifica teorico-pratica: un rapido recap.



**ECOSISTEMA DI E-PROCUREMENT.
LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO
DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

IL PNRR (1/2)

Tra le novità fondamentali del nuovo Codice dei contratti pubblici c'è la **digitalizzazione della PA** che rappresenta una delle **principali sfide** individuate dalle **strategie di ripresa delineate dal PNRR**.

In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del Recovery and Resilience Facility, che individua nella **transizione digitale uno dei sei pilastri per le strategie di rilancio delle economie europee**, il **PNRR destina circa il 25% a investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali** finalizzati a promuovere la competitività del sistema paese.

Insieme, i due ambiti **“Digitalizzazione PA”** e **“Innovazione PA”**, quest'ultimo focalizzato sul potenziamento della capacità amministrativa, **rappresentano l'architrave del processo di riforma e modernizzazione della macchina pubblica**.





Il PNRR intende inserire l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026 perseguendo **cinque ambiziosi obiettivi**:

- diffondere l'**identità digitale**, assicurando che venga utilizzata dal **70% della popolazione**;
- colmare il *gap* di competenze digitali, con almeno il **70% della popolazione** che sia **digitalmente abile**;
- portare circa il **75% delle p.a.** italiane a utilizzare **servizi in cloud**;
- raggiungere almeno l'**80% dei servizi pubblici** essenziali erogati **online**;
- raggiungere, in collaborazione con il Mise, il **100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga**.

IL PNRR (2/2)

Naturalmente, anche la **gestione degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture fa parte di uno di quei procedimenti** sui quali il legislatore ha concentrato grande attenzione al fine di rendere il sistema sempre più snello, agile e digitalizzato.

I PRINCIPI DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALI DETTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (1/2)

I principi che dovranno caratterizzare le nuove procedure amministrative digitali sono stati indicati dalla **Commissione europea**:

1. "**digital by default**": le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire i **servizi in formato digitale**, comprese le informazioni leggibili dalle macchine, come opzione predefinita;
2. "**interoperability by default**": i servizi pubblici dovrebbero essere progettati per **funzionare senza problemi in tutto il mercato unico** e tra i silos organizzativi;
3. "**once only principle**": le pubbliche amministrazioni dovrebbero garantire che cittadini e imprese forniscano le **stesse informazioni una sola volta** ad una pubblica amministrazione;
4. "**cross-border by default**": le pubbliche amministrazioni dovrebbero rendere disponibili i servizi pubblici digitali pertinenti a livello transfrontaliero e **prevenire un'ulteriore frammentazione**, facilitando così la mobilità all'interno del mercato unico;
5. "**re-usability**": le pubbliche amministrazioni, di fronte a un problema specifico, dovrebbero cercare di **trarre vantaggio dal lavoro di altri esaminando ciò che è disponibile**, valutandone l'utilità o la rilevanza per il problema in questione e, se del caso, adottando soluzioni che hanno dimostrato la loro valore altrove ...




I PRINCIPI DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALI DETTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA (2/2)

6. "*user centricity*": i **bisogni e i requisiti degli utenti dovrebbero guidare la progettazione e lo sviluppo dei servizi pubblici**, in conformità con le seguenti aspettative: un approccio multicanale nell'erogazione dei servizi; un unico punto di contatto per nascondere la complessità amministrativa interna; il feedback degli utenti dovrebbe essere sistematicamente raccolto, valutato e utilizzato per progettare nuovi servizi pubblici e migliorare quelli esistenti;

7. "*inclusiveness and accessibility*": le pubbliche amministrazioni dovrebbero **progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi** per impostazione predefinita e soddisfino esigenze diverse;

8. "*openness & transparency*": le pubbliche amministrazioni dovrebbero **condividere informazioni e dati tra loro e consentire a cittadini e imprese di accedere al controllo e correggere i propri dati**, nonché consentire agli utenti di monitorare i processi amministrativi che li coinvolgono;

9. "*trustworthiness & security*": tutte le iniziative dovrebbero andare oltre il semplice rispetto del quadro giuridico in materia **di protezione dei dati personali e privacy e sicurezza informatica**, integrando tali elementi nella fase di progettazione.



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

I PILASTRI DEL NUOVO CODICE

In linea con il PNRR, la **digitalizzazione** è uno dei 4 pilastri della riforma del Codice dei contratti pubblici.

Questo aspetto viene enfatizzato anche dal Consiglio di Stato nella propria relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici:

*«Si è inteso dare **un senso effettivo ad alcune parole chiave**, spesso utilizzate in tema di contratti pubblici:*

- la **semplificazione**, ottenuta aumentando la discrezionalità delle amministrazioni e rimuovendo il **goldplating ovunque possibile**. Il rischio di fenomeni corruttivi è prevenuto da un più ampio ricorso a digitalizzazione, trasparenza e qualificazione;
- l'**accelerazione**, intesa come **massima velocizzazione delle procedure**, ma non solo “sulla carta”, perché il termine ridotto è stato individuato avendo sempre presente la sua effettiva “fattibilità”: assieme alla rapidità occorre garantire anche certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese;
- la **digitalizzazione**, completa, delle procedure e la **interoperabilità delle piattaforme**, secondo il **principio dell’once only**, ossia dell’unicità dell’invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti;
- la **tutela**, dando **piena attuazione alla delega a protezione dei lavoratori** (tramite clausole sociali, valorizzazione dei CCNL e lotta ai “contratti pirata”) e delle imprese (per esempio, in tema di rinegoziazione e revisione prezzi, o di suddivisione in lotti)».

L'OBIETTIVO DIGITAL DEL NUOVO CODICE

Attualmente molte delle criticità dell'e-procurement in ambito pubblico sono dovute ad un **approccio disfunzionale che si è limitato a digitalizzare singole fasi ovvero ad adottare documenti digitalizzati** (in formato *.pdf, firmati digitalmente) **senza modificare processi e procedure amministrative preesistenti**, rese particolarmente complesse **dall'ipertrofia normativa che nel nostro ordinamento caratterizza la gestione degli appalti pubblici**.



Le disposizioni della Parte II del Libro I del Codice, in linea con il PNRR e con le indicazioni rivenienti dalla legge delega, mirano all'obiettivo di fondo di **digitalizzare l'intera procedura dei contratti pubblici**, fondandola sulla **acquisizione di dati e sulla creazione di documenti nativi digitali, da realizzarsi tramite piattaforme digitali** in modo da rendere possibile la interazione con le banche dati esistenti e consentendo, contemporaneamente, un arricchimento delle stesse con i nuovi dati prodotti dalle singole procedure.

In base al nuovo Codice, **tutte le attività dovranno, insomma, svolgersi su piattaforme telematiche "certificate" che assicurino l'interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni su un'unica banca dati (la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC) che diventa, così, il collettore nazionale per gli appalti.**

La Parte II del Libro I contiene la **disciplina fondamentale** che permette di giungere **fin da subito alla digitalizzazione delle procedure di affidamento e, in breve tempo, a una completa digitalizzazione delle varie fasi** al fine di consentire una **migliore rintracciabilità e conoscenza delle stesse e per consentire migliori *policies*** riferite ai contratti pubblici.

LA COLLOCAZIONE CODICISTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione è inserita nell'Ambito del Libro I del Codice e, dunque, viene **stabilizzata a rango di elemento cardine dell'intera struttura disciplinare.**

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

[Art. 19.](#) (Principi e diritti digitali)

[Art. 20.](#) (Principi in materia di trasparenza)

[Art. 21.](#) (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

[Art. 22.](#) (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

[Art. 23.](#) (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

[Art. 24.](#) (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

[Art. 25.](#) (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

[Art. 26.](#) (Regole tecniche)

[Art. 27.](#) (Pubblicità legale degli atti)

[Art. 28.](#) (Trasparenza dei contratti pubblici)

[Art. 29.](#) (Regole applicabili alle comunicazioni)

[Art. 30.](#) (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)

[Art. 31.](#) (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)

[Art. 32.](#) (Sistemi dinamici di acquisizione)

[Art. 33.](#) (Aste elettroniche)

[Art. 34.](#) (Cataloghi elettronici)

[Art. 35.](#) (Accesso agli atti e riservatezza)


[Art. 36.](#) (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)

(NDR – Le disposizioni sono navigabili attraverso il rinvio a www.bosettiegatti.eu)



IL CAMBIO DI PASSO RISPETTO AL CODICE PREVIGENTE

Gli artt. dal 19 al 36 del Codice, a differenza del D.Lgs. n. 50/2016 **raggruppano tutte le disposizioni** dedicate alla **digitalizzazione** di tutte le fasi della commessa pubblica.



Il D.Lgs. n. 50/2016 aveva iniziato, insieme ad una molteplicità di disposizioni ad esso connesse e/o collegate (ad esempio con il Decreto del 12 agosto 2021, n. 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto il “*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell' articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”), a **digitalizzare questo «processo»**.

Si trattava, tuttavia, di un **approccio disorganico e frammentario**.




[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-ND](#)

I PRINCIPI E I DIRITTI DIGITALI

L'ART. 19 (1/2)

L'articolo 19 del nuovo Codice disegna per principi l'attività dell'amministrazione digitale.



Il **comma 1** richiama i principi fondamentali che vengono in rilievo con l'attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di **neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali**. Principi che consentiranno di dare attuazione in primis al diritto di cittadinanza digitale.

Il **comma 2** chiarisce che operare in chiave digitale implica anche una piena applicazione del principio *once only* nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e gli operatori del settore appalti, per cui i **dati e le informazioni già nella disponibilità delle amministrazioni, ovvero che possono essere acquisite tramite l'accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni, non dovranno essere richiesti ripetutamente, ma saranno forniti una sola volta.**

Il **comma 3** sottolinea l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente al fine di realizzare dati che potranno essere fruiti secondo le previsioni di cui **al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)**.

I PRINCIPI E I DIRITTI DIGITALI

L'ART. 19 (2/2)

Il **comma 4** ribadisce l'importanza dell'utilizzo di **tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi in modo da consentire un risparmio di tempo nell'acquisizione e nella condivisione e gestione dei dati.**

Il **comma 5** dispone l'adozione di **misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.** Inoltre è previsto che le stazioni appaltanti assicurano la **formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.** La sfida della digitalizzazione richiede, infatti, non solo **l'acquisto di dispositivi e di software, ma sarà indispensabile anche la formazione e l'aggiornamento del personale addetto che dovrà gestire le nuove procedure digitali.**

I **commi 6 e 7** in linea con l'art. 1, lett. t), della legge delega, fanno riferimento alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di ricorrere, ove possibile, e in base al tipo di procedura di affidamento da realizzare, a **procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.** Proprio considerando questa possibilità è stato inserito, nella Parte II anche una norma (art.30) riferita all'uso di soluzioni tecnologiche particolarmente innovative, ivi inclusa **l'intelligenza artificiale.** Inoltre le piattaforme utilizzate saranno accessibili nei limiti delle garanzie dei diritti di privativa.



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

LA TRASPARENZA E LA DIGITALIZZAZIONE

Nell'impianto codicistico, le **esigenze di digitalizzazione** sono simmetriche e complementari con quelle di trasparenza.

Per questa ragione, molte delle disposizioni che si occupano di digitalizzazione nel Codice fanno riferimento al D.Lgs. n. 33/2013, il c.d. **Decreto Trasparenza**, e all'implementazione costante e sempre più massiva dei siti internet istituzionali, anche secondo le *“Linee guida di design per i siti e i servizi digitali delle PA”*, pubblicate il 27 luglio 2022, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

La finalità è di aumentare l'efficienza della p.a. grazie al **risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo**, al tempo stesso consentendo che le informazioni in materia di contratti pubblici siano **accessibili affinché la p.a. diventi una c.d. 'casa di vetro'**.

FOCUS

A livello europeo, a far data dal 25 ottobre 2023, tutte le informazioni relative agli affidamenti devono essere veicolate attraverso **formulari digitali**. Il regolamento UE 2019/1780, che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986, prevede i seguenti modelli di formulari:

1. «Programmazione»;
2. «Gara»;
3. «Preavviso di aggiudicazione diretta»;
4. «Risultati»;
5. «Modifica dell'appalto»;
6. «Rettifica».

Si tratta di **modelli di formulari che tengono conto dei sistemi *software* in cui saranno utilizzati**. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi.



LA TRASPARENZA

Questa foto di Autore sconosciuto è
concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

Gli artt. 20 e 28 sono dedicati al **principio della trasparenza** e in particolare all'indicazione degli strumenti previsti nell'ordinamento al fine di assicurarne la concreta attuazione.

Principio dell'**unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni**: deve essere garantito un **unico posto dove reperire tutti i dati e di documenti delle amministrazioni**.

Pubblicazione delle informazioni e degli atti elencati all'art. 28:


la struttura proponente;
l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate;
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione e tutti gli altri documenti relativi alle procedure di gara.

Invio dei dati e dei documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e il collegamento di quest'ultima con la sezione «**amministrazione trasparente**» delle p.a.


LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 21 del Codice il **ciclo di vita digitale dei contratti pubblici** si articola in:

- programmazione;
- progettazione;
- pubblicazione;
- affidamento;
- ed esecuzione.



La digitalizzazione, dunque, si **inarca in tutte le fasi proprie del ciclo di vita di un contratto pubblico**: dalla fase di individuazione dei fabbisogni sino alla realizzazione del bene oggetto di affidamento.



Tutte le attività ricomprese nel ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere gestite secondo quanto previsto da:

- il D.Lgs. n. 82/2005, c.d. «**Codice dell'Amministrazione Digitale**», c.d. **CAD**;
- la disciplina in **materia di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA PRINCIPALE NOVITÀ: ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'art. 22 del nuovo Codice descrive il c.d. **ecosistema nazionale di e-procurement**, ovvero tutto il **sistema di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali** che, una volta istituiti se non ancora esistenti o, comunque, una volta resi pienamente interoperabili e integrati tra loro, **consentiranno la gestione interamente digitale di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti**.

La Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici, di cui ANAC è la titolare esclusiva, avrà un **ruolo fondamentale di raccordo con altre piattaforme e banche dati gestite da altre amministrazioni ed enti**.


Piattaforme e servizi digitali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 23):

Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC.



Piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti (art. 25):

insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti.




Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*) (art. 22)

L'ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE E I DATI PROVENIENTI DALLE ALTRE BANCHE DATI DI INTERESSE NAZIONALE

L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale sarà **alimentato anche dai dati provenienti dalle altre banche dati di interesse nazionale.**

Queste banche dati sono definite dall'art. 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale.



L'obiettivo è favorire la **trasparenza e l'efficienza, riducendo i tempi e i costi delle procedure.**

La **semplificazione e velocizzazione delle procedure d'appalto** si tradurranno secondo le previsioni del MIT, in una **riduzione della loro durata** *“da 6 mesi a un anno”* e in una **maggiore certezza delle tempistiche** di aggiudicazione, affidamento, esecuzione e pagamento agli operatori economici.

Focus

Art. 60 CAD - Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale **l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni**, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, **le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.** [...]

3-bis. In sede di prima applicazione, **sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:**

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) **anagrafe nazionale della popolazione residente;**
- c) **banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 62-bis;
- d) **casellario giudiziale;**
- e) **registro delle imprese;**
- f) **gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo** di cui all'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242;
- f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

f-quater) **l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida** di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;


f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-septies) **l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato**, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.

3-ter. **AgID**, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, **aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale**, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis [...].




L'ecosistema di eProcurement



*Immagine tratta da ANAC e nello specifico dal seguente [doc.](#)

I componenti dell'ecosistema



*Immagine tratta da ANAC e nello specifico dal seguente [doc](#).

GLI ATTORI PRINCIPALI DELL'ECOSISTEMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE



L'ECOSISTEMA NAZIONALE COME VEICOLO DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice:

«1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, **mediante l'utilizzo del domicilio digitale** ovvero, **per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni**, ai sensi **dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005**».



Focus

Art. 47 CAD – Trasmissione dei documenti tra le p.a.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono **mediante l'utilizzo della posta elettronica** o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia **verificata la provenienza**. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. **L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1**, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, **comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare**.


2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con **firma digitale** o altro tipo di **firma elettronica qualificata**;
- b) ovvero sono **dotate di segnatura di protocollo*** di cui all'articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso **esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax**;
- d) ovvero trasmesse **attraverso sistemi di posta elettronica certificata** di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

* **Art. 55 n. 445/2000** – individuata ai sensi **Segnatura di protocollo**. dell'articolo 50, comma 4.

1. La segnatura di protocollo è	[...]
l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:	3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria , qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
a) il progressivo di protocollo , secondo il formato disciplinato all'articolo 57;	
b) la data di protocollo;	
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa	



**LA BANCA DATI NAZIONALE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC.**

**L'ANAGRAFE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PARTECIPANTI AGLI
APPALTI.**

**IL FASCICOLO VIRTUALE
DELL'OPERATORE ECONOMICO
(FVOE).**

LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici era già prevista all'art. 213 del Codice del 2016.

Il nuovo Codice **vuole realizzare un “Portale Unico per gli appalti”, valorizzando il patrimonio infrastrutturale e di dati già in possesso dell’Autorità.**



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Le sezioni in cui articola la banca dati nazionale dei contratti pubblici sono:

- l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori;
- Piattaforma contratti pubblici
- Piattaforma per la pubblicità legale degli atti;
- FVOE;
- Casellario informatico;
- Anagrafe degli o.e.

Centrale per l’alimentazione della banca dati diventa la **Piattaforma degli appalti pubblici** che è una sezione della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici che **interopera con le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti** per la digitalizzazione di tutte le fasi della gara pubblica e, quindi, per l’attuazione concreta della maggior parte della sezione del Codice legata alla digitalizzazione.

Le informazioni, i termini e le modalità di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti saranno fissati con provvedimento dell’ANAC; saranno altresì individuate le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati dovranno garantire l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti l’ecosistema di *e-procurement*.

Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei **poteri sanzionatori (vds. slides successive).**²⁵




LE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Quali sono le **informazioni** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono **tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**



L'art. 23, co. 5., **demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni** che le SA sono tenute a trasmettere attraverso le proprie piattaforme nonché i tempi dell'integrazione dei servizi con l'ecosistema di approvvigionamento digitale



L'ANAC ha adottato la delibera n. 261 del 20 giugno 2023, recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*



LE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA BANCA DATI NAZIONALE

LE INDICAZIONI DI ANAC: DELIBERA N. 261/2023

Programmazione:

1. programma triennale ed elenchi annuali dei lavori; 2. programma triennale degli acquisti di servizi e forniture.

Progettazione e pubblicazione:

1. avvisi di pre-informazione; 2. bandi e avvisi di gara; 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici.

Affidamento

1. avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità; 2. affidamenti diretti.

Esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto; 2. SAL; 3. subappalti; 4. modifiche contrattuali e proroghe; 5. sospensioni dell'esecuzione; 6. accordi bonari; 7. istanze di recesso; 8. conclusione del contratto; 9. collaudo finale.

Categoria residuale

Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Le
informazioni
da trasmettere,
distinte per
fasi

LE VIOLAZIONI E IL SISTEMA DI SANZIONI DI ANAC
LE INDICAZIONI DI ANAC: DELIBERA N. 261/2023


VIOLAZIONI E SANZIONI ANAC

La violazione degli **obblighi informativi della slide** che precede comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 222, co. 9 e 13 del Codice


La violazione delle disposizioni in materia di **digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti** sono sanzionate ai sensi dell'art. 222, comma 3, del Codice



Le **sanzioni** ricevute e la **recidiva** vengono valutate ai fini della **qualificazione delle SA**



- Sanzione **pecuniaria da euro 500 a 5k** in caso di rifiuto od omissioni (vds. slide che segue);
- Sanzione **pecuniaria da euro 500 a 10k** in caso di false informazioni.



Sanzione **pecuniaria da euro 500 a 5k**

LE VIOLAZIONI E IL SISTEMA DI SANZIONI DI ANAC IL PERIODO TRANSITORIO



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-NC-ND](#)

Per un periodo transitorio pari a **un anno**, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia (**1° luglio 2024**), **il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi** quando:

- entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ANAC all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi;
- autocertifici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R: n. 445/2000 l'adempimento degli stessi.

IL TERMINE PER PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELLE PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE ALL'ECOSISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

LE INDICAZIONI DI ANAC: DELIBERA N. 261/2023



Le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale **assicurano l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale entro il 31/12/2023**

- **L'omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l'ANAC effettua apposita segnalazione all'AgID per l'esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti**
- Sono sottoposti al medesimo procedimento le SA che **non garantiscano l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, nonché la del codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali**



Focus

Art. 18bis CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale (1/2).

- 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione**, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, **l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.**
- 2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.**
- 3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.**
- 4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ...

Focus


Art. 18bis CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale (2/2).

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. [...]

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. [...]

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

LA VIGILANZA AGID



LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (1/6)

ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Contiene l'**elenco delle Stazioni Appaltanti**.

Nell'**AUSA** opera il sistema di **qualificazione delle S.A.**

I dati dell'**AUSA** sono disponibili a tutti i soggetti che **operano nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale**.

LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (2/6)

PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI

È il complesso dei **servizi web e di interoperabilità** attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti **interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.**

LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (3/6)

PIATTAFORMA PER LA PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI

Si tratta della piattaforma unica attraverso cui viene garantita la pubblicità legale delle procedure ad evidenza pubblica (vds. *infra*).

LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (4/6)

ANAGRAFE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si tratta dell'Anagrafe che **contiene tutti gli o.e. coinvolti nei contratti pubblici.**

Opera attraverso il **registro delle imprese.**

Censisce i soggetti, le persone fisiche e i **titolari di incarichi riferibili agli o.e.**

L'Anagrafe **assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.**

I dati dell'Anagrafe sono resi **disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale** di approvvigionamento digitale.

Consentirà il **censimento degli o.e. stranieri/o comunque non tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese.**

LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (5/6)

PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

Mediante le piattaforme digitali, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- 1. svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi** connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici;
- 2. assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti;**
- 3. assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC;**
- 4. assolvono agli obblighi in materia di trasparenza** di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP;
- 5. garantiscono l'accesso agli atti;**
- 6. inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico;**
- 7. utilizzano il FVOE.**

LE SEZIONI IN CUI SI ARTICOLA LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (6/6)

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Rappresenta la massima espressione del **principio di unicità dell'invio**.
(cfr. slide che segue)

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1 È stato introdotto dalla l. 108/2021 al comma 4-bis, dell'art. 81 del Codice del 2016:

“Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2 (n.d.r. i.e. provvedimento ANAC, MIMS e AgID), l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”

2 Il FVOE è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'obiettivo del FVOE è di **permettere, all'interno di un unico fascicolo digitale per operatore, l'inserimento e la gestione delle informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali** e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara.

3 In esso sono presenti, per ciascun operatore economico, i **dati e le informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali, occorrenti per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti.**

4 L'o.e. dovrà solo **indicare i dati e i documenti (già contenuti nel fascicolo) relativi ai requisiti previsti per la singola procedura e ai requisiti di qualificazione per consentire la valutazione degli stessi da parte della stazione appaltante.**

5 Il **comma 3** prevede che per la funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'indicazione dei dati e il loro aggiornamento, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione è prevista **l'adozione di un provvedimento da parte dell'ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID** al fine di individuare le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.



IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN FASE DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI (1/2)

Verifica del possesso dei requisiti (art. 99)

- “1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.*
- 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.*
- 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”*

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE IN FASE DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI (2/2)

L'art. 99 è una norma di grande semplificazione per gli operatori economici e che supera la precedente tendenza a “scovare” il documento mancante.

ADESSO i requisiti devono essere verificati attraverso l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e comunque **non possono essere richiesti documenti** se:

- sono nel **FVOE**;
- sono **già in possesso della stazione appaltante**;
- possono essere **ottenuti tramite la Piattaforma digitale nazionale dati**;
- possono essere ottenuti **tramite interoperabilità con le banche dati di altre pubbliche amministrazioni.**



IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Chi può accedere?



Stazioni
Appaltanti



Organismi di
Attestazione



Operatori
economici



IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Come accedere?

S.A.

- Registrazione al servizio;
- Richiedere il profilo
**Responsabile del
procedimento** associato alla
S.A.

O.E.

- Registrazione al servizio;
- Richiedere il profilo
«Amministratore OE»
associato all'operatore
economico

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, l'ANAC – d'intesa con il MIT e l'AgID – ha adottato la delibera n. 262/2023 concernente le **tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico**, concernenti la **partecipazione** alle procedure di affidamento e il loro **esito**, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici



Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

- a) **il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione** di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
- b) **il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti** di cui alla lettera a);
- c) **l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti**;
- d) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, **l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali**;
- e) **il riuso dei documenti** presenti nel **FVOE** per la partecipazione a più procedure di affidamento (**Attenzione: le certificazioni riguardanti i requisiti di ordine generale hanno validità di n. 120 giorni, ove non diversamente previsto**);
- f) **il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche** effettuate sulle singole certificazioni;
- g) Il riuso, da parte delle SOA, dell'esito delle verifiche.

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Cosa serve per l'utilizzo del FVOE?



- a) la stazione appaltante e l'ente concedente, **tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati** alla verifica dei requisiti;
- b) **il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE;**
- c) **il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;**
- c) **attraverso il DGUE, l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante** e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;
- d) **il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;**

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Documentazione a **comprova dei requisiti generali**



Il FVOE consente la **verifica dei requisiti** di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, **mediante**:

- a) **documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti** tramite interoperabilità con la PDND;
- b) **dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti** mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento;
- c) gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti **nell'Allegato I** (cause automatiche di esclusione) e **nell'Allegato II** (cause non automatiche di esclusione).

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/Iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documents relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCISSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023

Documentazione a **comprova dei requisiti speciali**



Il FVOE consente la **verifica dei requisiti speciali** di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del codice, **mediante dati e/o documenti**:

- a) forniti dagli **Enti Certificanti** tramite interoperabilità;
- b) **resi disponibili** direttamente dalla stessa **ANAC**;
- c) **forniti dagli OE**.

Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione.

L'elenco dei **dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali** è contenuto **nell'Allegato III** (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), **nell'Allegato IV** (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e **nell'Allegato V** (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).

I **requisiti da verificare nei confronti dell'aggiudicatario e/o in fase di esecuzione** sono indicati **nell'Allegato VI**.

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro imprese Iscrizione Albo imprese artigiane	CCIAA
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo delle società cooperative Iscrizione Albo cooperative sociali ex Legge 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Allegato II.12 Art. 4	Sistema di qualità aziendale (per classifiche superiori alla II)	Possesso certificazione di qualità aziendale	Accredia – BD IAF
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera a)	Adeguatezza capacità economico finanziaria	Referenze Bancarie	Istituti di credito autorizzati
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera b)	Adeguatezza capacità economico finanziaria	Cifra d'affari	CCIAA Agenzia delle Entrate per persone fisiche e società di persone
Allegato II.12 Art. 18, commi 6, lettera c), 7 e 8	Adeguatezza capacità economico finanziaria	Patrimonio netto (solo soc. di capitali)	CCIAA
Art. 100, comma 1, lettera a)	Adeguatezza capacità economico finanziaria per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro	Certificazione di società di revisione o altri soggetti preposti sui parametri finanziari richiesti dalla s.a.	Società di revisione o altri enti preposti
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25	Idonea Direzione Tecnica	Titolo di studio	Provveditorati regionali – Scuole Secondarie Superiori – Università
Allegato II.18, articolo 11, comma 3, lettera a)	Idonea Direzione Tecnica OG2	Iscrizione Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. Svolgimento funzione direttore tecnico presso la stessa impresa alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico.	Ordini Professionali – Ministero dell'Università e della Ricerca – Casellario ANAC
Allegato II.18 Art. 11, comma 3	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 2-A e OS 2-B	Diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 5	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 2-A e OS 2-B	Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice dei beni culturali	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 3, lettera c)	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 25	Titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25	Idonea Direzione Tecnica	Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Artt. 24 e 25	Idonea Direzione Tecnica	Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Privati	Committenti privati
Allegato II.12	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24			
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati; Contratti; Fatture	Committenti privati
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24, comma 5, lettera a)	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati – Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati Progetti depositati	Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 21	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL relativi a interventi eseguiti all'estero	Ministero degli Affari Esteri
Allegato II.12 Art. 18, comma 11	Qualificazione per progettazione	Titolo di studio	Provveditorati regionali – Scuole Secondarie Superiori - Università
Allegato II.12 Art. 18, comma 11	Qualificazione per progettazione	Iscrizione agli albi professionali	Ordini professionali
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori	Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA Contratti noleggi a lungo termine e leasing	Operatori Economici
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati generali	Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15	Adeguate organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori	DURC Modelli DM10/UNIEMES	INPS
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15	Adeguate organico medio annuo Dati generali	Costo per il personale dichiarato nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.18 Art. 7, comma 5,	Idoneità professionale categoria OG2	Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali.	Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 5,	Idoneità professionale categoria OG2	Diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali	Ministero della cultura
Allegato II.18 Art. 7, comma 6	Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B	Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali.	Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 6	Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B	Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice dei beni cultural	Ministero della cultura
Allegato II.18 Art. 7 comma 7	Idoneità professionale nella categoria OS 25	Titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.	Ministero della Cultura
Allegato II.12 Art. 18, comma 23	Possesso di patentini specializzati Dimostrazione assunzione a tempo indeterminato	Buste paga – modelli UNILAV	INPS
Allegato II.12 Art. 18, comma 23	Possesso di patentini specializzati Dimostrazione possesso abilitazione	Patentino abilitativo	Scuole ed Enti di formazione abilitati
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento di proprietà	Unità operative di proprietà dichiarate nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento a disposizione	Contratti di affitto registrati	Agenzia delle Entrate
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento a disposizione	Leasing finanziari	Operatori Economici

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 Art. 38	Qualificazione del concessionario	Capitale sociale	CCIAA
Allegato II.12 Art. 41 e ss.	Qualificazione del contraente generale	Attestazione rilasciata dal MIT	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Allegato II.12 Art. 26	Qualificazione mediante avvalimento	Requisiti messi a disposizione dalle Imprese Ausiliarie	Casellario ANAC

Norma riferimento	di	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati; Contratti; Fatture	Committenti privati
Allegato II.12 Art. 24, comma 5, lettera a) e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati – Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati Progetti depositati	Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)		Adeguato organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori	DURC Modelli DM10/UNIEMES	INPS
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)		Adeguato organico medio annuo Dati generali	Costo per il personale dichiarati nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese
Art. 28, comma 1; lettera c)		Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori	Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA Contratti noleggi a lungo termine e leasing	Operatori Economici
Art. 28, comma 1; lettera c)		Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Dati generali	Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14	Congruità manodopera per lavori	DURC di congruità	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023: la veridicità e la correttezza dei dati

La correttezza e la veridicità dei dati del FVOE da chi sono garantite?

Sono **garantite** da S.A., Enti concedenti ed Enti certificanti

Gli O.E. possono muovere le proprie **contestazioni nei confronti di chi ha inserito le informazioni**

I dati **contestati rimangono disponibili sino** all'eventuale rettifica intervenuta a seguito di **annullamento o sospensione cautelare** dinanzi alla g.a

ANAC non ne risponde

Cosa rischiano gli o.e. in caso di falsa documentazione?

La stazione appaltante ne dà **segnalazione all'ANAC.**

In caso di dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ANAC **iscrive l'o.e. nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.**

L'iscrizione **vale per due anni**, decorsi i quali **viene cancellata e perde comunque efficacia.**

IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023: le sanzioni

S.A.

La violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle **disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE** costituisce **violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'articolo 5 del Codice**, con conseguente **responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall'operatore economico.**

O.E.

Gli operatori economici che **non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione** possono essere sanzionati con **pena pecuniaria da euro 500 a 5k.**



**IL MEPA GESTITO DA CONSIP.
L'ANAGRAFE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PARTECIPANTI AGLI
APPALTI. I CATALOGHI
ELETTRONICI**

AGGREGAZIONE DEI POLI DI ACQUISTO

Legislazione e prassi convergono verso l'aggregazione dei poli di acquisto, in un'ottica di razionalizzazione dei costi e delle modalità approvvigionamento.


SOGGETTI AGGREGATORI

**Art. 9
D.L. 66/2014** Introduzione della nozione di “*soggetti aggregator*”

Sono soggetti aggregatori **Consip S.p.A.**, una centrale di committenza per ogni regione, nonché le **altre centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco gestito dall'A.N.AC.** ai sensi del D.P.C.M. 11 novembre 2014.




Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014 l'A.N.AC. provvede a pubblicare l'elenco dei soggetti aggregatori



AGGREGAZIONE DEI POLI DI ACQUISTO



I SOGGETTI AGGREGATORI



IL ME.PA.: LINEAMENTI GENERALI

- L'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano ricorrere al **Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione** o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario**.
- Le soglie, pubblicate nella [Gazzetta dell'Unione Europea L 279 del 31 ottobre 2019](#) e valide per il biennio 2020-2021 erano rispettivamente di 139.000 euro per le PA centrali e 214.000 euro per le altre amministrazioni. La Commissione europea il 10 novembre 2021 ha modificato le soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici.
- Le nuove soglie, pubblicate nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 398 del 11 novembre 2021](#), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 passando da 139 mila euro a **140mila euro per le PA centrali** e da 214mila euro a **215mila euro per le altre amministrazioni**. Il Codice degli appalti in vigore dal 1° aprile 2023 conferma tali soglie.

GLI OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE



OBBLIGO

D.L. 6 luglio 2012, n.95
art. 1, comma 7;
D.M. 22 dicembre 2015

CONVENZIONI stipulate da CONSIP e dalle Centrali di committenza regionali

ACCORDI QUADRO messi a disposizione da CONSIP e dalle Centrali di committenza regionali

PROCEDURE espletate mediante l'utilizzo dei sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dalle Centrali di committenza regionali

Affidamenti che
conseguono ad
approvvigionamenti di
altre centrali di
committenza


Affidamenti che
conseguono a procedure
ad evidenza pubblica

Outside option

CORRISPETTIVI INFERIORI rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.

I contratti dovranno comunque essere sottoposti a **CONDIZIONE RISOLUTIVA**, con possibilità per il contraente di adeguamento, in caso di convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali più vantaggiose.

USO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 30)



L'art. 30, per la prima volta nel settore dei contratti pubblici, **individua i principi da rispettare in caso di utilizzo di procedure automatizzate e dell'intelligenza artificiale.**

L'introduzione della disposizione si è resa necessaria in ragione del criterio di delega di cui alla lettera t) che ammette, per le stazioni appaltanti, la possibilità di ricorrere anche ad **automatismi nella valutazione delle offerte.**

È una **norma futuribile** poiché, ad oggi, non vengono utilizzati nelle procedure di gara **algoritmi di apprendimento: il Codice si predispone ad essere pronto in caso di utilizzo di simili strumenti.**


L'elemento più importante è **la trasparenza nella gestione e l'utilizzo di procedure automatizzate:** gli operatori devono essere in grado di comprendere (e quindi eventualmente censurare) le scelte dell'amministrazione.

La p.a. deve pubblicare sul sito istituzionale le soluzioni di automatizzazione utilizzate.

USO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 30)

Nell'acquisto o sviluppo di procedure automatizzate le s.a.:

- a) assicurano la **disponibilità del codice sorgente**, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
- b) introducono negli atti di indizione delle gare **clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori** e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.



Le **decisioni assunte** mediante automazione **rispettano i principi** di:

- **conoscibilità e comprensibilità**, per cui ogni **operatore economico** ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- **non esclusività della decisione algoritmica**, per cui comunque esiste nel processo decisionale un **contributo umano capace di controllare**, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
- **non discriminazione algoritmica**, per cui il titolare mette in atto **misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori** nei confronti degli operatori economici.

USO DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 30)

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8472/2019

« [...] premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali **elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.**


13.1 Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha **il principio della trasparenza**, da intendersi sia per la stessa p.a. titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso.

In relazione alla stessa p.a., nel precedente richiamato la sezione ha già chiarito come **il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) debba essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.**

Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

In proposito, va ribadito che, **la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le già individuate conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità (cfr. punto 8.3 della motivazione della sentenza 2270 cit.)**

In senso contrario non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza.»



I PRINCIPALI SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Sono rimaste immutate le discipline delle modalità di acquisto di beni e servizi tramite i sistemi appartenenti al sistema di *e-procurement*.

✓ **Sistemi dinamici di acquisizione** (art. 32)



✓ **Aste telematiche** (art. 33)

✓ **Cataloghi elettronici** (art. 34)

Le discipline non sono cambiate perché già nel Codice del 2016 erano identiche alle previsioni delle Direttive europee.

Nelle successive slides le caratteristiche principali



SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE


Art. 32, comma 1 (Sistema dinamico di acquisizione)

«Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. **Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.**»



- Può essere diviso in **categorie definite di prodotti, lavori e servizi** sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire.
- **Non vi sono limiti** normativi con riferimento al periodo di validità.
- Tutte le **comunicazioni** nel quadro del SDA sono effettuate esclusivamente **con mezzi elettronici**
- Le s.a. **offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara.**
- L'aggiudicazione avviene secondo le norme previste per la **procedura ristretta di cui all'art. 61** (senza limiti di candidati ammessi).

Secondo il Considerando n. 63 dell Direttiva EU 24/2014 «*Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari pubblici mediante un'ampia concorrenza per quanto riguarda prodotti, lavori o servizi di uso comune o pronti per l'uso che sono generalmente disponibili sul mercato*»



NEWS

Il **comma 15**, in linea con l'art. 1, comma 586, della legge n. 160/2019, prevede la possibilità di aggiudicare gli **accordi quadro tramite procedura svolta nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione**. Nell'ambito della procedura in parola, è sancito l'obbligo di rispettare lo **stand still period**.

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
La giurisprudenza

TAR Campania Napoli sez. IV 12/10/2018 n. 5938

«L'obbligo di inserire informazioni e dati veridici è ulteriormente imposto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione (cd. SDAPA) utilizzato dalla stazione appaltante nel caso specifico, a cui l'operatore partecipante alla presente procedura doveva essere iscritto con **correlativo obbligo di mantenere costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette tutte le dichiarazioni inserite nel sistema, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA e, conseguentemente, l'esclusione dalla presente procedura**».

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

La giurisprudenza

TAR Piemonte Torino sez. I 20/12/2018 n. 1359

«Il Sistema dinamico di acquisizione, previsto dall'art.55 del D.Lgs.n.50/2016, è un **sistema di affidamento articolato in due distinte fasi: la prima, concernente l'ammissione degli operatori economici** che abbiano presentato domanda di abilitazione; **la seconda, riservata all'indizione di specifici confronti concorrenziali, nell'ambito dei quali la stazione appaltante è tenuta ad invitare le imprese, ammesse al sistema, a formulare offerta** per l'aggiudicazione di appalti specifici.

2. È onere del concorrente presentare in uno alla domanda di abilitazione apposita dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal Bando istitutivo dello SDA, nonché tenere aggiornata tale dichiarazione anche in vista della partecipazione ad un appalto specifico.

3. È legittima l'esclusione di un'impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto la dichiarazione attiene ai principi di lealtà ed affidabilità professionale che presiedono ai rapporti dei concorrenti con la stazione appaltante. L'impresa che rende una dichiarazione non veritiera e comunque incompleta, a prescindere dalla volontarietà e rimproverabilità della condotta, non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di integrità ed affidabilità professionale ed è, per ciò soltanto, meritevole di esclusione».

».

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

La giurisprudenza

TAR Lazio Roma sez. II 17/1/2017 n. 742

«E' consentita l'**indicazione di un "catalogo" di prestazioni tra le quali si sceglieranno quelle che si intendono di volta in volta acquisire.** (..) Peraltro, l'art. 55 del d.lvo n. 50/2016 non dispone che i criteri di aggiudicazione debbano necessariamente essere esplicitati nel minimo dettaglio nei documenti di gara con i quali è stato istituito il sistema dinamico di acquisizione. Il nono comma di tale articolo, infatti, stabilisce che i criteri di aggiudicazione possono essere precisati nell'invito a presentare l'offerta».

L'ASTA ELETTRONICA (1/2)

L'**asta elettronica** (art. 33) non è una procedura di gara separata ed autonoma, ma una **fase** (unica o multipla) **di negoziazione telematica** che si svolge all'interno di una procedura di gara, ed il cui utilizzo da parte della s.a. è **discrezionale** e **non implica necessariamente che le altre fasi si svolgano per via telematica**.

L'asta elettronica interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Risolvendosi in una fase della gara, ovvero in una tecnica di svolgimento, l'asta elettronica è soggetta alla disciplina della procedura all'interno della quale si inserisce, oltre a quella specifica dell'e-procurement.

Nelle aste elettroniche vengono ripresentanti **nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi dell'offerta.**

QUALI SONO I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DELLE ASTE ELETTRONICHE?

- ✓ Consentono alle s.a. di mettere in gara, in tempo reale, gli o.e. con offerte al ribasso, entro un termine fissato;
- ✓ Garantiscono l'accelerazione e la semplificazione delle procedure;
- ✓ Rendono il procedimento di aggiudicazione economico, rapido ed efficiente;
- ✓ Promuove una partecipazione più ampia di imprese, anche transfrontaliere, stimolando la concorrenza;
- ✓ Favorisce la trasparenza della fase di selezione del vincitore che diventa automatica;
- ✓ Consente un maggiore controllo delle operazioni di gara.



L'ASTA ELETTRONICA (2/2)

QUANDO È POSSIBILE RICORRERE AD UN'ASTA ELETTRONICA?

- quando le **offerte** possono essere **classificate sulla base di un trattamento automatico**;
- quando il **contenuto dei documenti di gara**, in particolare le specifiche tecniche, **può essere fissato in maniera specifica**.



«*Gli appalti di servizi o lavori che hanno ad oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche*» (art. 33, co.1)

Tali tipologie contrattuali hanno ad oggetto **prestazioni non esprimibili in termini squisitamente matematici**, e pertanto **non sono stimabili** attraverso uno strumento di **valutazione automatica**. Sarebbe necessaria una **previa valutazione discrezionale dell'amministrazione che comprometterebbe la ratio dell'istituto** e violerebbe il principio di trasparenza posto alla base dell'istituto.

IN QUALI PROCEDURE SI PUÒ UTILIZZARE?

- ✓ Aperte, ristrette, competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara;
- ✓ in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro;
- ✓ nell'indizione di gare da per appalti da aggiudicare nell'ambito del SDA;

I CATALOGHI ELETTRONICI (1/2)

I **cataloghi elettronici** (art. 34) rientrano nel novero delle **tecniche di acquisto elettronico** nel quadro dell'**e-procurement**.

È uno strumento (facoltativo) per gli appalti elettronici disciplinato per la prima volta nelle Direttive del 2014 e recepito compiutamente nel nostro ordinamento con il Codice del 2016. **In precedenza, le pp.aa. potevano utilizzare tale strumento per gli acquisti in economia** (D.P.R. 2017/2010, art. 328).

Permette alle imprese, quando richiesto, di presentare offerte in un formato totalmente digitale.

I cataloghi elettronici **vengono presentati dagli operatori economici all'interno di mercati elettronici realizzati dalle ss.aa. o nel MePA.**



Le procedure di affidamento che si svolgono tramite l'utilizzo di cataloghi elettronici devono rispettare i **principi di parità di trattamento e non discriminazione.**

Considerando n. 68 della Dir. EU 24/2014 *«In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurano il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.»*

I CATALOGHI ELETTRONICI (2/2)

La **presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico** è **accettata** o **richiesta** dalle ss.aa. quando è **indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse** (*sett. ordinari*) o **nell'invito a presentare offerte o a negoziare** (*sett. speciali*).

Le ss.aa. nei documenti di gara **devono indicare tutte le informazioni necessarie relative al formato**, al dispositivo elettronico utilizzato, alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

❖ L'ART. 34 DISCIPLINA IN MODO SPECIFICO ALCUNI CASI DI UTILIZZO DEI CATALOGHI ELETTRONICI

1. **Accordo quadro** concluso con più operatori economici a seguito di offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

- a) invitano gli offerenti a **ripresentare i loro cataloghi elettronici**, adattati alle esigenze del contratto in questione;
- b) comunicano agli offerenti che **intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione** (se previsto nei documenti di gara dell'accordo quadro).

Nel caso sub *b*), le ss.aa.: (i) indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni, (ii) prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni, (iii) prima dell'aggiudicazione dell'appalto, presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

2. **Appalti basati su un SDA** in cui si richiede che le offerte per un appalto specifico vengano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

In questo caso gli offerenti **devono accompagnare la domanda di partecipazione al SDA ad un catalogo elettronico, secondo il formato prescelto dalla ss.aa. e conformemente alle specifiche tecniche del contratto.**



**REGOLE TECNICHE.
IL NUOVO REGIME DI PUBBLICITÀ
LEGALE.**



Dal 1° gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti dovranno:


- Gestire digitalmente **tutte le fasi in cui si articolano i contratti pubblici**: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;
- Gestire i contratti attraverso **una piattaforma certificata AgID**, e dunque interoperabile con ANAC, che consenta di inviare all’Autorità le schede necessarie per ciascuna fase e tipologia di affidamento;
- Adottare opportune misure tecniche e organizzative a salvaguardia della **sicurezza informatica** e della **protezione dei dati personali**
- Assicurarsi che **gli utenti possano identificarsi tramite SPID o CIE** e consentire il log in di utenti europei attraverso il nodo eIDAS italiano
- Redigere o acquisire gli **atti in formato nativo digitale**
- Pubblicare in maniera tempestiva e monitorare con costanza i dati soggetti agli **obblighi di trasparenza amministrativa**

I REQUISITI TECNICI DELLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

IL RUOLO CENTRALE DI AGID

Art. 26 – Regole Tecniche

- «1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'[articolo 22, comma 2](#), sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. **L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate**».



I REQUISITI TECNICI DELLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

IL RUOLO CENTRALE DI AGID

Con determinazione n. 137/2023, d'intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, **l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all'art 26 del Codice dei contratti.**

Il provvedimento **definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2 del decreto 36/2023** in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché stabilisce le **modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.**



LA DETERMINAZIONE AGID N. 137/2023: LE REGOLE TECNICHE DELLE PIATTAFORME (1/2)

- **Definizione di piattaforma di e-procurement**
 - Sistema telematico che consente la pubblicazione di bandi di gara e la presentazione di offerte in formato elettronico
 - Deve consentire la gestione di tutte le fasi del procedimento di gara, dalla pubblicazione alla conclusione
- **Requisiti tecnici generali che le piattaforme di e-procurement devono soddisfare**
 - **Sicurezza e protezione dei dati**
 - La piattaforma deve garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali e sensibili trattati
 - Deve utilizzare sistemi di autenticazione e autorizzazione adeguati
 - Deve implementare misure di sicurezza per la prevenzione e la mitigazione di incidenti informatici
 - **Accessibilità e usabilità**
 - La piattaforma deve essere accessibile e utilizzabile da tutti gli operatori economici, anche da quelli con disabilità
 - Deve essere facile da utilizzare e comprensibile
 - **Interoperabilità**
 - La piattaforma deve essere interoperabile con altri sistemi informatici utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici
 - **Integrazione con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP)**
 - La piattaforma deve consentire l'accesso e l'utilizzo dei dati presenti nella BNCP
- **Modalità di certificazione delle piattaforme di e-procurement**
 - La certificazione delle piattaforme di e-procurement è rilasciata da AgID
 - La richiesta di certificazione deve essere presentata dalla società che ha realizzato o gestisce la piattaforma
 - La certificazione è valida per un periodo di tre anni

LA DETERMINAZIONE AGID N. 137/2023: LE REGOLE TECNICHE DELLE PIATTAFORME (2/2)

Conseguenze

- La certificazione delle piattaforme di e-procurement è un **requisito obbligatorio per le stazioni appaltanti** che intendono utilizzare tali piattaforme
- La certificazione garantisce che le **piattaforme di e-procurement** soddisfino i requisiti tecnici necessari per **la gestione dei contratti pubblici**

Principali novità

- L'obbligo di **integrazione con la BNCP**
- Il rafforzamento dei requisiti di **sicurezza e protezione dei dati**
- Il miglioramento dell'**accessibilità e dell'usabilità delle piattaforme**



PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI (ART. 27)

PRINCIPIO GENERALE

- La **pubblicità** degli atti è un **principio fondamentale** del codice dei contratti pubblici, in quanto **garantisce la trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici**.

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ

- La **pubblicità** degli atti è **garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici** (BDNCP), che è un sistema informativo gestito dall'ANAC.
- La **BDNCP riceve i dati dalle stazioni appaltanti e li pubblica ai sensi degli articoli 84 e 85** (cfr. slide che segue) del Codice dei contratti pubblici.
- Gli **effetti giuridici** degli atti oggetto di pubblicazione **decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP**.

Documentazione di gara

- La **documentazione di gara** è resa costantemente **disponibile attraverso le piattaforme digitali delle SA e attraverso i siti istituzionali** delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
- La documentazione di gara è **costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP**.

Attuazione

- L'ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **stabilisce con proprio provvedimento i tempi e le modalità di attuazione**.
- Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la **pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2**.

TIMELINE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



DELIBERA N. 263

20 giugno 2023

Sino al 31 dicembre p.v.
continuano a trovare
applicazione
Le disposizioni del
vecchio Codice



PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI (ART. 84)



Gli avvisi di gara, gli **avvisi di preinformazione** e gli **avvisi di aggiudicazione di contratti di valore pari o superiore alle soglie comunitarie** devono essere **pubblicati a livello europeo**.



Modalità di pubblicazione

La pubblicazione avviene attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e secondo le procedure di cui all'allegato II.7 al Codice.

La **conferma da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea del ricevimento** e della presa d'atto della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data di pubblicazione, **fa fede dell'avvenuta pubblicazione**.

Finalità della pubblicazione

La pubblicazione a livello europeo di questi avvisi è finalizzata a garantire a tutti gli operatori economici dell'Unione europea un'eguale accessibilità alle informazioni sulle opportunità di appalti pubblici.

Procedura di pubblicazione

1. La stazione appaltante **inserisce l'avviso nella BDNCP**.
2. La **BDNCP** invia l'avviso all'**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**.
3. L'**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** verifica l'avviso e invia alla stazione appaltante una **conferma di pubblicazione**.

Conseguenze della mancata pubblicazione

In caso di mancata pubblicazione a livello europeo, **l'avviso è nullo**.

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI (ART. 85)



Avvenuta la pubblicazione a livello europeo ai sensi dell'articolo 84, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendano accessibili i documenti di gara attraverso pubblicandoli sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)** e sul **proprio sito istituzionale**.

La pubblicazione può avere luogo una volta **ricevuta conferma di avvenuta pubblicazione in GUUE**. Nel caso in cui la comunicazione di avvenuta pubblicazione **non arrivi entro 48 ore si può comunque procedere alla pubblicazione**.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale **non contengono informazioni diverse da quelli in GUEE: menzionano la data di trasmissione in GUUE e la data di pubblicazione sul proprio sito**.

Avvenuta la pubblicazione in GUUE, le SA **rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa**, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli **effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI

LA DELIBERA ANAC N. 263 DEL 20 GIUGNO 2023



Ambito di applicazione

La delibera si applica a tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici: dall'affidamento all'esecuzione.

Modalità di pubblicazione

•Gli atti soggetti a pubblicità legale devono essere pubblicati sulla BDNCP.

Contenuti della pubblicazione

La pubblicazione deve contenere i seguenti dati:

- L'oggetto dell'atto
- L'ente aggiudicatore
- La stazione appaltante
- La data di adozione dell'atto
- Il link al documento integrale dell'atto

Durata della pubblicazione

La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati: **a.** nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;

b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;

d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Effetti giuridici

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sulla BDNCP.

Accesso ai dati

I dati pubblicati sulla BDNCP sono accessibili a tutti gli utenti, senza necessità di registrazione.

Responsabilità delle stazioni appaltanti

•Le stazioni appaltanti sono responsabili della pubblicazione degli atti sulla BDNCP.

•In caso di mancata pubblicazione degli atti sulla BDNCP, le stazioni appaltanti sono soggette a sanzioni.

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 28

Le **informazioni e i dati** relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono **trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici** attraverso le **piattaforme digitali**



Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano il collegamento** tra la sezione «**Amministrazione trasparente**» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

La disciplina della trasparenza è contenuta nella **delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 che entra in vigore dal 1° gennaio 2024 (vds. slide che segue)**

Contenuto della Banca Dati Nazionale:

Struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate

Contenuto della Sezione Amministrazione trasparente:

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Eccezioni:

- A) **Contratti secretati:** a.1. contratti al cui **oggetto**, atti o modalità di esecuzione è attribuita una **classifica di segretezza**; a.2. contratti la cui **esecuzione** deve essere accompagnata da **speciali misure di sicurezza**
- B) **Segreti tecnici e commerciali dell'offerente; pareri legali; relazioni riservate del DL, del DEC e dell'organo di collaudo su domande e riserve; aspetti della piattaforma in uso presso la SA coperti da privativi intellettuale**

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023
(I PROFILI ESSENZIALI)

Durata della pubblicazione

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza **rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente”** della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo **almeno di cinque anni** e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano **nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell’Allegato1 (cfr. slides che seguono).**

Accesso civico semplice

In caso di **mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione Trasparente”** della stazione appaltante e dell’ente concedente si applica la **disciplina sull’accesso civico semplice**

Accesso civico generalizzato

Alla scadenza del **termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l’ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare istanze di accesso civico generalizzato**

Fase della procedura	Norma di riferimento	Dato da pubblicare	Note
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Art. 30 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	- l'elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Pubblicazione tempestiva
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Art. 40 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)	- la relazione sul progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative Progettuali; - la relazione conclusiva (con sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute + eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento)	Pubblicazione tempestiva
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Allegato I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio	- la relazione di progetto dell'opera redatta dal responsabile del dibattito pubblico; - la relazione conclusiva del responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dell'art. 7 dell'allegato); - il documento conclusivo della SA redatto sulla base della relazione conclusiva del responsabile.	Pubblicazione tempestiva
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Art. 168 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	- gli atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Pubblicazione tempestiva
AGGIUDICAZIONE	Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici	- la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti	Pubblicazione tempestiva
PROCEDURE	Art. 140 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	- gli atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario	Pubblicazione tempestiva
PROCEDURE	Art. 169 Procedure di gara regolamentate (SETTORI SPECIALI)	- gli atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)	Pubblicazione tempestiva
PROCEDURE	FINANZA DI PROGETTO Art. 193 Procedura di affidamento	- il provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore	Pubblicazione tempestiva
PROCEDURE Affidamento di SPL	DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Art. 31	- la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17 c. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale	Trasmissione contestuale all'ANAC, per la pubblicazione in «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del sito di Anac unitamente agli altri documenti previsti dagli articoli 10, c. 5, 14, c. 3, 30, c. 2)

		- il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31 c. 2	
<p>PROCEDURE</p> <p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC</p>	<p>DECRETO - LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</p> <p>Art. 47</p>	<p>Art. 47, commi 2 e 9</p> <p>- La copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti); il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.</p> <p>N.B: tale pubblicazione è successiva alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p> <p>Art. 47, commi 3 e 9</p> <p>- La relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.</p> <p>Art. 47, co. 3-bis e 9</p> <p>- La certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti).</p>	<p>La pubblicazione va attuata tempestivamente, fatta eccezione per la copia del rapporto di cui all'art. 47, co. 2 e 9 come di seguito specificato.</p>

LA TRASPARENZA

L'accesso agli atti: norme procedurali e processuali (brevi cenni)

Accesso agli atti e riservatezza (art. 35)

«1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli **articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **l'esercizio del diritto di accesso è differito:**

a) nelle procedure aperte, **in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;**

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, **in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;** ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) **in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;**

d) **in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;**

e) **in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.**

3. **Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.** Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) **possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;**

b) sono esclusi in relazione:

1) ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

2) alle **relazioni riservate** del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle **domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;**

3) alle **piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.**

5. **In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.»**

LA TRASPARENZA

L'accesso agli atti: norme procedurali e processuali (brevi cenni)

- ✓ Si allinea la disciplina dell'accesso e della riservatezza alle nuove metodologie di azione **digitale** della p.a.



Le stazioni appaltanti assicurano **l'accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale**, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme



Il comma 4, lett. b) n. 3, fa generico riferimento alle **piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche** (non più solo ai sistemi delle aste informatiche) utilizzate dalla s.a. per limitare l'accesso in caso siano coperte da diritti di privativa intellettuale

- ✓ Si riconosce il **diritto di tutti i cittadini di accedere agli atti delle procedure di gara** attraverso l'istituto dell'**accesso civico generalizzato**

Con l'accesso civico generalizzato il legislatore ha voluto **introdurre il diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo "democratico" che l'istituto intendere perseguire.**

La conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative consente, in conclusione, la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione (*accountability*) della classe politica e dirigente del Paese.

LA TRASPARENZA

L'accesso agli atti: norme procedurali e processuali (breve cenni)

L'accesso civico generalizzato nell'ambito degli appalti pubblici

La giurisprudenza aveva già aperto la strada all'utilizzo dell'accesso civico anche nei settori dei contratti pubblici, al fine di garantire un controllo generalizzato e democratico non solo delle procedure di gara ma anche della fase di esecuzione.

ADUNANZA PLENARIA 10/2020

«32.2. L'accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa dunque ampiamente questo diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell'evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell'aggiudicazione ma anche nell'esecuzione, dovendo questa, come detto, rispettarne specularmente condizioni, contenuti e limiti.

*32.3. Le ragioni sin qui esposte spiegano perché **l'accesso civico generalizzato non solo sia consentito, in questa materia, ma sia doveroso** perché connotato, per così dire, all'essenza stessa dell'attività contrattuale pubblica e perché esso operi, in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti, rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione (c.d. trasparenza proattiva) previsti.*

*33. Argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico come quelli esposti depongono, dunque, nel senso di una **accessibilità totale degli atti di gara, seppur sempre nel rispetto degli interessi-limite, pubblici e privati, e delle conseguenti eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013.**»*

Come si bilancia l'accesso con la tutela dei segreti commerciali?

«35.2. È vero, infatti, che escludere dall'accesso anche generalizzato la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti tecnologici, produttivi, commerciali e organizzativi, costituenti i punti di forza o di debolezza delle offerte nel confronto competitivo, costituisce un obiettivo delle norme in materia di appalti pubblici dell'Unione, e che per conseguire tale obiettivo è necessario che le autorità aggiudicatrici non divulgino informazioni il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza, (Trib. I grado UE, sez. II, 29 gennaio 2013, in T-339/10 e in T-532/10 nonché Corte Giust UE, sez. III, 14 febbraio 2008, in C-450/06).

*35.3. E tuttavia questo obiettivo può e deve essere conseguito appunto, in una **equilibrata applicazione del limite previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno (c.d. harm test), che preservi il know-how industriale e commerciale dell'aggiudicatario o di altro operatore economico partecipante senza sacrificare del tutto l'esigenza di una anche parziale conoscibilità di elementi fattuali, estranei a tale know-how o comunque ad essi non necessariamente legati, e ciò nell'interesse pubblico a conoscere, per esempio, come certe opere pubbliche di rilevanza strategica siano realizzate o certi livelli essenziali di assistenza vengano erogati da pubblici concessionari.**»*

LA TRASPARENZA

L'accesso agli atti: norme procedurali e processuali (brevi cenni)

Norme procedurali e processuali in tema di accesso (art. 36)

- «1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.*
- 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.*
- 3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).*
- 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.*
- 5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.*
- 6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.*
- 7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.*
- 8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.*
- 9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.»*



**VERIFICA TEORICO-PRATICA: UN
RAPIDO RECAP.**

RECAP
DOMANDE E RISPOSTE



1. In cosa consiste il principio di unicità dell'invio?

Ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

2. Nell'ambito del nuovo codice quale strumento rappresenta la massima espressione del predetto principio? E perché?

Il FVOE perché l'o.e. è dispensato dal produrre documenti già presenti.

3. La digitalizzazione quale fase dei contratti pubblici riguarda?

Tutto il ciclo di vita dei contratti: dall'affidamento all'esecuzione.

4. Le disposizioni in materia di digitalizzazione quando diventeranno pienamente efficaci?

Dal 1° gennaio 2024.

5. I sistemi informativi presso le S.A. cosa devono garantire?

L'interoperabilità dei processi con il sistema di e-procurement nazionale.

6. Le piattaforme utilizzate presso le S.A. cosa devono assicurare?

La tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.

7. Le S.A. possono utilizzare procedure automatizzate nella valutazione delle offerte?

Sì ma deve essere garantita la conoscibilità del procedimento algoritmico e la sottostante presenza di una regola giuridica sottesa al processo decisionale.

8. Ai fini della trasparenza e della conoscenza delle informazioni a quale principio debbono sottostare le comunicazioni e l'interscambio dei dati delle S.A.?

Al principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

9. Da cosa è costituito l'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)?

L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

10. Cosa devono consentire le piattaforme e i servizi digitali dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento nazionale?

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del DGUE in formato digitale e l'interoperabilità con il FVOE;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

11. A chi spetta la titolarità della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?

ANAC.

12. Quali funzioni assicura la predetta Banca Dati?

La pubblicità e la trasparenza delle procedure.

13. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione?

Sì, il procedimento viene avviato dall'AgID.

14. Che cosa consente il FVOE?

La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.

15. Con cosa devono necessariamente interagire le piattaforme di approvvigionamento digitali presso le S.A.?

Con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso ANAC.

16. È possibile porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme digitali di approvvigionamento?

No, è fatto divieto.

17. In base a quali criteri le piattaforme di approvvigionamento digitali possono definirsi conformi a legge?

Attraverso la compliance con le regole tecniche emanate dall'AgID.

18. Chi certifica la conformità delle piattaforme di approvvigionamento digitali? Esiste un sistema di pubblicità delle certificazioni conseguite?

AgID certifica le piattaforme. ANAC invece gestisce il registro delle piattaforme certificate.

19. Cosa garantisce la pubblicità degli atti?

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

20. Da quando decorrono gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione?

Dal momento della pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

21. La documentazione di gara dove deve essere disponibile?

Presso le piattaforme di approvvigionamento digitali delle S.A. e i propri siti istituzionali. Lo strumento attraverso cui è resa disponibile la documentazione è il collegamento con la Banca dati nazionale.

22. Chi disciplina le modalità attuative della pubblicità legale degli atti?

L'ANAC con proprio atto già emanato.

23. Dove devono essere trasmessi le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici?

Alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

24. C'è un'eccezione alla risposta che precede?

I contratti secretati e i limiti generali in materia di accesso agli atti.

25. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni come debbono avvenire?

Tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, tramite email.

26. Nelle procedure automatizzate cosa deve essere assicurato?

La disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; clausole di gara volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

27. Quali principi debbono assicurare le decisioni assunte tramite automazione?

- a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
- c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

28. Che valore assume l'Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti per le persone fisiche?

Assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

29. Quando è possibile avvalersi di uno SDA?

Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

30. Quali sono gli elementi sulla base dei quali può essere aggiudicata un'asta elettronica?

- a) Esclusivamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo;
- b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

31. Cosa devono fare le S.A. prima di poter procedere all'asta elettronica?

Devono effettuare una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

32. Quando può dichiararsi conclusa un'asta elettronica?

- a) Alla data e all'ora preventivamente indicate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

33. A chi sono resi reciprocamente disponibili le offerte dell'o.e. aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti e i dati alla base dell'aggiudicazione?

Ai primi cinque o.e. collocatisi in graduatoria finale. A costoro vengono ostese anche le offerte reciprocamente sottoposte ai fini della procedura.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE